



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **613**

Numero Settoriale **141**

del **08-10-2019**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022. DETERMINA A CONTRATTARE.

Vista la proposta di determinazione num. 354/2019 del 08-10-2019, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Proposta di determinazione num. 354 / 2019 del 08-10-2019 avente ad Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022. DETERMINA A CONTRATTARE.

Premesso che con propria determinazione n. 74 in data 06.09.2016 si è disposto di provvedere all'aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa in scadenza al 31.12.2016, mediante utilizzo della SUA, Stazione Unica Appaltante, in forza della convenzione sottoscritta tra la Provincia di Lecco ed il Comune di Calolziocorte in data 23.09.2015, relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7.04.2014, n. 56, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019 con possibilità di ripetizione divisa in dieci lotti tra i quali Lotto 10 R.C.T.;

Vista la determinazione n. 1179 del 21.12.2016 del Dirigente Responsabile del Settore Appalti e Contratti, Servizio Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia di Lecco, dott.ssa Barbara Funghini, trasmessa con pec in data 22.12.2016 prot. n. 27983, con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O all'AIG Europe Limited con sede in Milano Via della Chiesa n. 2 – PI 08037550962;

Richiamata la propria determinazione n. 155 del 30.12.2016 con la quale si è preso atto della determinazione n. 1179 del 21.12.2016 del Dirigente Responsabile del Settore Appalti e Contratti, Servizio Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia di Lecco, dott.ssa Barbara Funghini, con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio di copertura assicurativa R.C.T. per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2019;

Atteso che trattasi di copertura assicurativa obbligatoria per legge per la quale non si sono mai rilevate criticità o contestazioni;

Considerato che in presenza dei presupposti giuridici e di fatto sopra riportati nonché per le ragioni di opportunità e convenienza per il rinnovo alla società aggiudicataria del bando originario si è proceduto, con lettera in data 25.03.2019 prot. 7973 trasmessa alla AIG Europe SA Limited con rappresentanza per l'Italia in Milano a richiedere la disponibilità al rinnovo contrattuale del contratto di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O per il periodo 01.01.2020-31.12.2022;

Vista la pec in data 21.08.2019 con la quale la Compagnia AIG Europe non ha confermato le condizioni di rinnovo in considerazione dell'andamento della polizza e della gestione sinistri;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 70 del 22.11.2018, successivamente modificata con deliberazioni n. 21 del 29.04.2019 e n. 46 del 30.09.2019, è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020 in conformità a quanto previsto dal decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze inserendo la procedura relativa al servizio di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O;

Visto il capitolato di polizza relativo all'assicurazione del rischio di responsabilità civile verso terzi (R.C.T./R.C.O) predisposto dal Servizio Gestione Economica per l'affidamento del servizio per il periodo 01.01.2020-31.12.2022;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Rilevato:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto

- non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI ;
- non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza che risultano essere pari a zero (0);

Richiamata la convenzione con la Provincia di Lecco (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2018 mediante la quale l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco "SUA Lecco");

Ritenuto di provvedere in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, all'adozione dei conseguenti adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà acquisito a seguito di comunicazione da parte della SUA di Lecco in ordine alla procedura di gara per la scelta del contraente e che, nel caso specifico è prevista la contribuzione di € 30,00 (come da delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018) da impegnare a favore della SUA della Provincia di Lecco;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione con la SUA di Lecco si deve procedere all'accantonamento della quota variabile da corrispondere alla Provincia di Lecco nella misura sotto indicata;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 lett. c) della convenzione in essere si provvederà inoltre ad assumere l'impegno di spesa per la pubblicazione del bando di gara, a seguito di preventivo di spesa trasmesso da quest'ultima, per una spesa presunta di euro 1.000,00;

Considerato pertanto che la gara in oggetto comporta una spesa di € 106.480,00 così determinata:

a)	PREMIO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO (tre anni)	€ 90.000,00
b)	Eventuale proroga tecnica sei mesi	€ 15.000,00
c)	Quota di spettanza SUA 0,005 di a)	€ 450,00
d)	ANAC	€ 30,00
e)	Spese di pubblicazione	€ 1.000,00
	TOTALE	€ 106.480,00

Ritenuto quindi di richiedere formalmente alla SUA di Lecco di procedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per il periodo 01.01. 2020 – 31.12.2022;

Atteso che alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono giunte recentemente ad affermare che l'applicabilità degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture è contemplata soltanto "nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione", inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare complessità con valutazione spettante ai dirigenti;;

Preso atto che, in virtù della convenzione, le attività della SUA di Lecco sono svolte nel rispetto della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché dal Patto di Integrità;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Daniela Valsecchi la responsabilità del Settore Servizi Economico Finanziari e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 25.02.2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

01) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

02) di procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.T. /R.C.O per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 mediante procedura aperta a mezzo di offerte segrete, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

03) di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto predisposto dal Servizio Gestione Economica necessario per l'espletamento della procedura di gara;

04) di quantificare il valore del servizio in € 106.480,00 e di porre a base d'asta della gara, su cui verrà formulata l'offerta economica, l'importo corrispondente al valore del premio stimato per il triennio 2020-2022, pari a € 90.000,00 (più eventuale proroga tecnica di sei mesi per € 15.000,00), per tutta la durata dell'affidamento che troverà imputazione sul capitolo 659 come segue:

Anno 2020	€ 30.000,00
Anno 2021	€ 30.000,00
Anno 2022	€ 30.000,00

05) di dare atto che trattasi di contratto necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente, ai sensi dell'art. 183 co. 6 lett. a) del TUEL;

06) di impegnare le seguenti ulteriori spese sul capitolo 659 della competenza del bilancio 2019:

- oneri connessi all'espletamento della gara d'appalto - Contributo ANAC - € 30,00;
- spese preventivabili per la pubblicità legale (soggette a rimborso da parte dell'aggiudicatario art. 216, co. 11, D. Lgs n.50/2016 s.m.i.) € 1.000,00, da rimborsarsi a cura dell'aggiudicatario;
- quota variabile SUA prevista dall'art. 10, c. 6 della Convenzione con la S.U.A € 450,00

07) di richiedere, per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione con la Provincia di Lecco, approvata con atto del Consiglio Comunale n. 54 in data 28.09.2018, alla "S.U.A. di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza

necessari per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per il Comune di Calolziocorte per il periodo 01.01.2020-31.12.2022;

08) di liquidare a favore della SUA della Provincia di Lecco con sede in Lecco in P.zza Lega Lombarda (C.F. 92013170136), il contributo ANAC di € 30,00 e l'incentivo ex art. 113 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 di € 450,00 ai sensi dell'art. 10 comma 6 della convenzione in essere;

09) di riservarsi eventuali adeguamenti, positivi o negativi, sulle somme di cui al precedente punto 8, in dipendenza degli aggiornamenti normativi di cui al D.L. 18.04.2019 n. 32;

10. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro i relativi anni di impegno

8 ottobre 2019

Il Responsabile del Servizio:Cristina Valsecchi



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 613/2019 n. set. 141 del 08-10-2019 proveniente da SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA avente ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022. DETERMINA A CONTRATTARE.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000, si riconosce la regolarità contabile della sopraesesa determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2019	659	2019/1358	30
2019	659	2019/1359	1000
2019	659	2019/1360	450
2020	659	2020/192	30000
2021	659	2021/52	30000

Si dà altresì atto che, della parte di spesa relativa all'esercizio 2022, pari a euro 30.000 (cap. 659), si terrà conto nella formazione dei bilanci degli esercizi futuri

09-10-2019

Il Funzionario Responsabile

Settore Servizi Economico – Finanziari

Dott.ssa Daniela Valsecchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



DETERMINE n° 613/2019

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O.
PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022. DETERMINA A CONTRATTARE.**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 09-10-2019 al 24-10-2019.

Calolziocorte, 09-10-2019

L'Addetto alle Pubblicazioni

DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO
TERZI (R.C.T.)

E

RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolt, nessuna esclusa né eccettuata.

Qualora l'Ente non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati, in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Risultano escluse le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Sanitarie, Aziende Speciali Municipalizzate, Spa comunali o da Consorzi intercomunali.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche
- convenzioni con associazioni di volontariato in genere e di personale volontariato anche appartenente alla Protezione Civile
- operatori volontari impiegati in un progetto di servizio civile
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Ente: il Comune di CALOLZIOCORTE Contraente della polizza

Società: l'impresa assicuratrice

Premio: la somma dovuta alla Società

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Risarcimento: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali

Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo

Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza;

Retribuzioni lorde: quanto al lordo delle ritenute previdenziali il personale obbligatoriamente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni.

Prestatori di lavoro/dipendenti: tutte le persone fisiche e/o giuridiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere a norma di legge.

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 CC).

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2019 giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 CC).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera raccomandata o pec. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o dei sinistri per i quali fosse pervenuta richiesta di risarcimento da parte di terzi .

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società i sinistri rientranti nella garanzia di "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro", solo ed esclusivamente:

a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge

b) in caso di procedimento penale iniziato per l'infortunio, del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all'interno del periodo di 30 giorni previsto per l'efficacia del recesso, ricada la scadenza di una rata della polizza, la Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 30 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

Art. 9 Periododi assicurazione

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2019 ed efficacia fino alle ore 24 del 31.12.2022 e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente potrà richiedere alla Società entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga del presente contratto. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. (art. 106 D.Lgs. 50/2016 c. 11).

E' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC, spedita almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza annuale al 31 dicembre.

Art. 10 Gestione dei sinistri con franchigia/scoperto

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie/scoperti contrattuali. Le franchigie/scoperti dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il Contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di Società.

Art. 11 Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del Contraente (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto variazioni del rischio derivanti da

sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 13 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 15 Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. Ferma l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente, è altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori con deficit psicofisici, nonché di eventuali collaboratori del Contraente non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma della cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba rispondere.

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i Prestatori di lavoro/Dipendenti del Contraente/Assicurato.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL
- 3) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al Personale infortunato, di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si precisa che l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. comprende gli eventuali collaboratori del Contraente non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma della cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività, così come previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro/Dipendenti."

c) Assicurazione della Responsabilità Civile per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dei dipendenti del Contraente stesso non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni..

Si precisa che l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti

all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. comprende gli eventuali collaboratori del Contraente non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma della cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività, così come previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro/Dipendenti."

d) Assicurazione della Responsabilità Civile per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro non subordinati.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per lesioni subite in occasione di lavoro, di servizio o di partecipazioni all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati ex art. 2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono, relativamente all'articolo 15 commi a), b) c) e d) anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 16 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo.

Art. 17 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il Contraente e l'Assicurato
- i dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. n. 1124/65 e smi, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché i prestatori di lavoro di cui alle lettere c) e d) dell'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile.

Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive;
- f) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante dall'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive;
- i) causati da utilizzo di articoli pirotecnici;
- j) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radiotattivi, macchine acceleratrici, etc);
- k) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- l) derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- m) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF)

Art. 19 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza;

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qual'ora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 50% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, designando dove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

GARANZIE AGGIUNTIVE

1. Attività complementari

La garanzia viene estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i rischi sotto elencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:

1. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere nonché la responsabilità civile derivante all'Ente quale affidatario di minori;
2. dalla proprietà e/o gestione di asili, scuole di ogni ordine e grado, corsi di istruzione professionale, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile dei bambini frequentanti il nido e degli alunni/studenti per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività scolastica, nonché degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, nonché il rischio dell'assistenza domiciliare ai bambini ed anziani, compreso il rischio di gite con gli alunni;
3. dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, garage, biblioteche, mercati, celle frigorifere, gabinetti, servizi igienici, servizi funebri, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case alberghi, pensionati, colonie, centri di soggiorno per anziani, case di riposo, campeggi, cimiteri macelli, mercati, ancorchè gestite da terzi;
4. dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, le aree pubbliche ed il territorio in genere;
5. Committenza auto- ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile di incarichi per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'assicurato (dipendenti e non salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Assicurato, La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;
6. Proprietà di fabbricati – dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. **Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni altro effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

7. Dalla proprietà e dall'esercizio:
 - dell'acquedotto
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture;Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile

derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di committenza;

8. Dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia di estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza.
9. Dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
10. Dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclofurgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;
11. Dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
12. danni da incendio – a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato.
La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti, ed è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**
13. Inquinamento accidentale – da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e conduttore.
La garanzia è presta **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**
14. Danni da interruzione o sospensione di attività – da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**
15. Danni a cose in consegna o custodia – per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell'attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**
16. Per danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti.
La garanzia è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.** Restano comunque esclusi i danni da furto e mancato uso.
17. Da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico.

La garanzia è presta **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**

18. Per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**

19. Per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati.
20. Per i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità (cunette rallenta traffico, mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
21. Per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato salvo quanto differentemente previsto.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**

22. Per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei.

La garanzia è presta **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**

23. Per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.

24. Per i danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restano compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**

25. Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, mercati, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona. **Restano comunque esclusi i danni connessi all'utilizzo di articoli pirotecnici.**

26. Dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale.

27. Dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;

28. Dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti

dell'Assicurato;

29. Dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense aziendali e/o scolastiche compreso il rischio della somministrazione e preparazione di alimenti e dello smercio in genere;
30. Dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere;
31. Dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
32. Dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini, sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione,
33. Per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatesi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
34. Da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature;
35. Dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
36. Dal servizio di nettezza urbana, compresi la raccolta, carico, scarico e trasporto (ferma l'esclusione di cui all'art. 2.7 "Esclusioni" - lettera c) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
37. Danni da furto imputabili a responsabilità del Contraente o dei subappaltatori ove siano assicurati, nella loro qualità di proprietari o custodi dei ponteggi ed impalcature fisse adottati nei cantieri per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. Si intende come unico sinistro la pluralità di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere. Si intendono esclusi dalla presente garanzia i furti compiuti da persone alle dipendenze del Contraente dei subappaltatori ove siano assicurati, delle quali debbano rispondere a norma dell'art. 2049 del C.C.

La garanzia è presta **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**

38. Danni derivanti da rimozione di veicoli – per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento e collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

39. Canili ed altri ricoveri di animali, compreso la gestione a terzi
40. Danni da randagismo. La garanzia è presta **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**
41. Dall'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di vigile e Comandante della Polizia Locale.

La garanzia è operante per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione nel territorio della Repubblica Italiana anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonché per intraprendere taluna delle attività previste all'art. 55 C.P. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale saranno considerati terzi tra di loro.

42. Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis – ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
- Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. La garanzia è presta **sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie/previsti nella Scheda di polizza.**
43. L'assicurazione viene estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso, o a difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione effettuati direttamente dal Contraente o dai suoi dipendenti o tramite terzi (ma in tal caso il rischio sarà limitato alla sola Responsabilità Civile della committenza). Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga durante il periodo di validità del contratto e sia stato denunciato durante tale periodo o comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori. Restano esclusi dall'assicurazione i danni: agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati, mantenuti (nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

2. Terzi i dipendenti per danni a loro cose

Di comune accordo tra le parti si conviene di considerare terzi i dipendenti tutti dell'Assicurato/Contraente, per danni arrecati a cose di loro proprietà/possesso/detenzione, ecc, giacenti nell'ambito delle attività dell'Ente e causati da fatto dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali deve rispondere.

3. Qualifica di terzi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che è riconosciuta la qualifica di terzi:

- a) ai componenti del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori dei Conti del Contraente/Assicurato, escluso il solo rappresentante legale;
- b) ai componenti il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale di aziende partecipate, consociate, affiliate ed altre ex art. 2359 del C.C. quando non siano essi stessi responsabili dei danni eventualmente subiti e sempre che dei medesimi ne debba rispondere la Contraente;
- c) ai coniugi, genitori, figli, fratelli/sorelle, delle persone componenti gli organi aziendali sopra menzionati;
- d) a coloro che nell'ambito dell'attività dell'Ente, o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali, servizi sussidiari rispetto all'attività oggetto dell'assicurazione;
- e) ai professionisti ed ai consulenti e tecnici in genere di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti e collaboratori degli stessi;
- f) agli utenti di servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria e professionale, agli allievi di istituti di istruzione superiore ed universitaria, nonché ai partecipanti ai corsi di formazione professionale, stages e simili;
- g) ai titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- h) a tutti coloro i quali a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato possano subire danno in occasione della loro partecipazione ai lavori oggetto dell'assicurazione.

4. Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti e/o Preposti

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti dell'Assicurato, nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Persone in rapporto di lavoro temporaneo, collaboratori, consulenti esterni, appartenenti ad associazioni di volontariato, obiettori, docenti, per danni arrecati a terzi e/o prestatori di lavoro nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati, per conto ed ordine dell'Assicurato.

La Società risponde altresì delle conseguenze dell'azione di rivalsa esperita nei confronti dei singoli dipendenti dell'Assicurato per quanto loro personalmente imputabile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno '84 n. 222.

5. Malattie professionali

La garanzia viene estesa al rischio delle malattie professionali indicate secondo le voci delle tabelle n. 4 e n. 8 allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive variazioni nonché a quelle che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione originale della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
5. per le malattie causate da amianto

Il massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

6 Responsabilità Civile per persone non abilitate alla guida di macchine operatrici

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni, arrecati a terzi dalle macchine operatrici di proprietà o comunque in uso all'Assicurato anche quando alla loro guida, al momento del sinistro, si trovasse persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

7. Committenza opere

Premesso che l'attività dell'Assicurato comporta anche:

- a) l'affidamento a liberi professionisti o l'assunzione diretta dell'attività di direzione dei lavori;
- b) l'affidamento dei lavori di costruzione, installazione, manutenzione ad imprese mediante regolare contratto di appalto; fermo restando che il contratto stesso sarà considerato regolare, ai fini assicurativi, anche quando l'appalto consista in prestazioni di lavoro manuale, di opere e di servizi e/o l'appaltatore impieghi capitali, macchine e/o attrezzature fornite dalla committente;
- c) attività amministrative e di coordinamento dell'opera dei predetti liberi professionisti e delle imprese;

L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante:

- 1) all'Assicurato nella sua qualità di committente, per fatti imputabili agli incaricati di assumere l'attività di direzione dei lavori;
- 2) dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, per l'attività da esse prestate nella realizzazione degli altri lavori di cui alla lettera b);
- 3) all'Assicurato per danni causati da errori e/o vizi di progettazione e di calcolo effettuati da personale dipendente della Contraente.

8. Cessione di lavori a Terzi

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite o ad altre persone lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che:

- a) sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, da dette imprese e/o persone ed i loro dipendenti;
- b) l'Assicurato ed i suoi dipendenti, dette imprese e/o persone ed i loro dipendenti sono considerati terzi fra di loro.

La somma delle indennità a carico della Società non potrà in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti nella presente polizza.

La Società, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.

9. Responsabilità Civile da circolazione di mezzi speciali.

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia è operante anche per il rischio di circolazione su strade pubbliche o aree ad esse equiparate, di veicoli a motore non iscritti al P.R.A. o speciali.

10. Responsabilità Civile postuma

L'assicurazione viene estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso, o a difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione effettuati direttamente dal Contraente o dai suoi dipendenti o tramite terzi (ma in tal caso il rischio sarà limitato alla sola Responsabilità Civile della committenza). Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga durante il periodo di validità del contratto e sia stato denunciato durante tale periodo o comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori. Restano esclusi dall'assicurazione i danni: agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati, mantenuti (nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

11. Attività commerciali e/o terziarie

La garanzia comprende anche l'esercizio e/o la gestione di attività commerciali e/o di terziario, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: farmacie, trasporti pubblici, trasporti funebri, pubbliche affissioni, punti di ristori, distribuzione di alimenti e bevande, compresa la Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione e vendita dei medesimi.

12. Gestione parcheggi

La garanzia comprende l'esercizio e/o la gestione di parcheggi custoditi. Sono comunque esclusi i danni da furto, da incendio ed alle cose trasportate sui veicoli.

13. Organizzazione di manifestazioni

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione all'organizzazione e/o gestione di spettacoli e di altre manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, politico, culturale, artistico o ambientale, comunque comportanti la presenza di pubblico e che si svolgano sia presso appositi impianti, anche non appartenenti all'Assicurato, sia all'aperto. Per i danni fisici subiti dagli artisti e dagli orchestrali, la garanzia prevista dalla presente clausola sarà operante solo in caso di lesioni previste dall'art. 583 del C.P.

Sono compresi nelle garanzie i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (esclusi i manti erbosi) dei luoghi sede delle manifestazioni, nei limiti e con le franchigie indicate. E' esclusa la Responsabilità Civile per fuochi artificiali.

La garanzia comprende, altresì, l'organizzazione di escursioni e visite libere o guidate.

14. Danni da vibrazioni del terreno

A parziale deroga delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a vibrazione del terreno.

15. Danni ad apparecchi degli utenti

La garanzia comprende i danni provocati agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

16. Trasporto scolastico e/o utenti

La garanzia è operante per l'esercizio del servizio scolastico e tutela della Responsabilità del Contraente/Assicurato per i sinistri derivanti in tutto o in parte da difetto di custodia di minori e/o incapaci secondo gli articoli 2047 e 2048 del c.c.

La società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per capitale, interessi e spese dovuti a titolo di risarcimento del danno nel caso di trasporto di minori dall'abitazione, all'istituto scolastico e viceversa, anche durante le operazioni di salita e discesa dal veicolo, anche le attività parascolastiche autorizzate dalla scuola per i danni:

- che possono essere arrecati ai minori e alle cose degli stessi durante il viaggio;
- che il minore può arrecare a terzi o a cose di terzi, che il minore può arrecare all'accompagnatore allorquando quest'ultimo non sia in rapporto di dipendenza con il contraente;
- che i minori possono arrecarsi fra di loro.

La stessa garanzia è valida per il trasporto di utenti per altre attività, purchè il trasporto stesso sia effettuato in conformità alle leggi e alle disposizioni vigenti e secondo quanto deliberato e determinato dall'Ente.

Tali estensioni di garanzia sono prestate nei soli casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, entro i limiti della normativa e dei massimali stabiliti in polizza per l'assicurazione di R.C.T. Restano pertanto esclusi i danni da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico o aree ad esse equiparate soggetti al Codice delle Assicurazioni.

Nel caso che il servizio in oggetto sia affidato a terzi la garanzia è operante per la responsabilità.

17. Nucleo Protezione Civile

Attività del nucleo di protezione civile comprende le squadre antincendio, organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o da volontari ove si verifica l'esistenza del servizio. Gli appartenenti al nucleo e alle squadre antincendio sono considerati terzi fra di loro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Inesatta interpretazione norme di legge
2. Rivalsa INAIL e/o INPS sui Dipendenti
3. Buona fede
4. Rinuncia alla rivalsa
5. Gestione vertenze dei danni

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Inesatta interpretazione norme di legge

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera conserva la propria validità anche se l'Assicurato/Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dalle assicurazioni di legge purché ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di colpa grave dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere, con la sola esclusione del dolo.

2. Rivalsa INAIL e/o INPS sui Dipendenti

A parziale deroga della C.G.A. la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato/Contraente e loro rappresentanti legali nonché, determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato e/o Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

4. Rinuncia alla rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettante per legge nei confronti del responsabile del sinistro, quando questi sia:

- Ente o Società collegata o partecipata, loro rappresentanti legali, dipendenti e/o preposti;
- Amministratori, dipendenti e/o preposti della Contraente;

salvo che l'Ente intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa, ed escluso comunque il caso di dolo.

5. Gestione vertenze dei danni

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato e/o Contraente stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

PATTUIZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata e/o integrata dalle seguenti pattuizioni:

1. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
2. Anticipo del premio
3. Proroga termini denuncia sinistri
4. Durata dell'Assicurazione
5. Deroga termini di recesso per sinistro
6. Deroga foro competenze e sede arbitrale
7. Esonero denuncia altre assicurazioni
8. Informazione sinistri
9. Coassicurazione e delega
10. Interpretazione della polizza

PATTUZIONI CONTRATTUALI

1. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevato a 30 giorni.

2. Anticipo del premio

A precisazione delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le Parti che il premio viene anticipato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

Retribuzioni lorde presunte erogate al personale dipendente

€. 1.750.000,00.=

Tasso pro mille annuo finito 16,5 a base d'asta

Il premio verrà regolato così come previsto dall'art. 19 delle norme che regolano l'assicurazione.

3. Proroga termini denuncia sinistri

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri si intende a 30 giorni dal momento in cui l'ufficio comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente contraente ne sia venuto a conoscenza.

4. Durata dell'Assicurazione

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 31/12/2019 ed efficacia fino alle ore 24 del 31/12/2022 cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente potrà richiedere alla Società entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

E' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC, spedita almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza annuale al 31 dicembre.

5. Deroga termini di recesso per sinistro

La Società ha facoltà di recedere dal contratto a seguito del sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla comunicazione di preavviso, che, comunque non potrà essere inferiore a 120 giorni da detta scadenza.

6. Deroga foro competente e sede arbitrale

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il foro competente e la sede arbitrale devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.

7. Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

8. Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) oltre ad un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei

seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito. Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

9. Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo, anche da parte della sola Delegataria.

10. Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/ o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

11. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010.

La Società si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto dei servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.i qualora la Società:

- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti/incassi) senza avvalersi delle strumenti del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un loro subcontraente tra le imprese di assicurazione in coassicurazione, in RTI, nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte della Società e/o dei subcontraenti della filiera.

Qualora la Società abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

FRANCHIGIE/SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie e indennizzo ivi indicati.

MASSIMALI DI GARANZIA

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	€ 5.000.000,00 (o alternativamente una delle opzioni migliorative presentate dall'aggiudicatario)
	€ 5.000.000,00 per ogni persona
	€. 2.600.000,00. = per danneggiamenti a cose e/o animali anche se appartenenti a più persone.
RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	€. 5.000.000,00.= per sinistro (o alternativamente una delle opzioni migliorative presentate dall'aggiudicatario)
	€. 2.600.000,00.= per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

NON CUMULO DEI MASSIMALI

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R,C,T,

FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO:

Come da prospetto riepilogativo riportato a conclusione del testo.

COMPUTO DEL PREMIO:

Parametri di riferimento: Retribuzioni annue lorde presunte erogate al personale dipendente.

Preventivo retribuzioni per la determinazione del premio di polizza pari a € 1.750.000,00 = per 82 posizioni INAIL.

N.B.: Il premio viene anticipato come previsto dall'art. 3 delle Pattozioni Contrattuali e regolato a fine esercizio secondo l'art. 19 delle Norme che Regolano l'Assicurazione.

ART.	GARANZIA	MASSIMO RISARCIMENTO	SCOPERTI O FRANCHIGIE
			In alternativa una delle opzioni migliorative presentate dall'aggiudicatario)
Esclusioni 18 – lett. g)	Committenza lavori che richiedono l'impiego di esplosivi	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
GARANZIE AGGIUNTIVE			
Punto 6	Danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	a) spargimento di acqua con rottura tubazioni € 500,00 b) spargimento di acqua senza rottura tubazioni € 250,00

Punto 12	Danni da incendio	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia € 500,00
Punto 13	Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Punto 14	Danni da interruzione o sospensione attività	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Punto 15	Danni a cose in consegna e custodia	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Punto 16	Danni cagionati a veicoli ed a cose trovatesi sugli stessi	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia € 500,00
Punto 17	Danni da operazioni di prelievo consegne e rifornimento di merci	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia € 500,00
Punto 18	Danni a veicoli in consegna e custodia	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia € 500,00 per singolo veicolo
Punto 21	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia € 500,00
Punto 22	Danni a cavi, conduttore ed impianti sotterranei	€ 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000.000
Punto 23	Danni da cedimento o franamento del terreno	€ 200.000 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Punto 24	Danni da lavori di scavo, posa e reinterro	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.5000,00
Punto 37	Danni da furto	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Punto 38	Danni da rimozione dei veicoli	€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia € 500,00 per singolo evento
Punto 40	Danni da randagismo	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
Punto 42	Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784,1785 bis	€ 2.500,00 per sinistro ed € 50.000,00 per anno assicurativo	Franchigia € 500,00

La Società si impegna a risarcire al Terzo danneggiato il danno intero al lordo della franchigia/scoperto. Entro 180 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa, la Società presenterà, contestualmente al rendiconto di cui all'art. 8 – pattuizioni contrattuali, l'elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo

danneggiato, oppure da copia dell'assegno di liquidazione afferenti all'annualità assicurativa.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, il Contraente provvederà al reintegro degli importi rientrati in franchigia, così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA' ASSICURATRICE